CNF

Criteri e metodologie*

di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio
e finanziamento del terrorismo,
con particolare riferimento all'

adeguata verifica semplificata

* *15, commi 1 e 2, 19 comma 2 ed altresì ex art. 23, comma 3 del Decreto Legislativo 90/2017*

LEGENDA E NOTE ESPLICATIVE

Ove non diversamente specificato, i termini e le locuzioni impiegati nel presente testo sono mutuati dal decreto legislativo del 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 28.
Il decreto legislativo n. 90/2017 è entrato in vigore dal 4 luglio 2017.

Il termine "Decreto" indica il Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017.
Il termine "Studio" o "Studio Legale" fa riferimento sia agli studi legali monopersonali o di piccole dimensioni sia agli studi associati.
Pertanto il termine "Avvocato" o "Avvocati" comprende i titolari degli Studi Legali monopersonali o di piccole dimensioni e i componenti degli studi associati sopra menzionati.
Il presente lavoro viene altresì identificato con le locuzioni "presente documento", "presente contributo" o "linee guida".

INDICE

A. *Introduzione*

B. *Nozione di "basso rischio" di riciclaggio e criteri per individuarlo*

C. *Misure semplificate di adeguata verifica in situazioni di basso rischio*

D. *Il processo di "Autovalutazione" per l'Avvocato: identificazione dei passaggi per una corretta redazione del documento di valutazione di cui all'art. 15, comma 2 del Decreto*

Appendice

1. *Schema di "percorso guidato" per la profilatura del cliente*
2. *Proposta di specimen di documento di autovalutazione*
3. *Casistica di fattispecie ad "alto" rischio*
4. *Riferimenti normativi*

A. Introduzione

Nell'ambito delle proprie attribuzioni quale organismo di autoregolamentazione a ciò deputato il CNF intende:

1. dare un contributo per far sì che gli Avvocati possano individuare -- con chiarezza -- situazioni di *cd.* basso rischio che si presentano nell'esercizio dell'attività professionale;

2. contribuire a delineare quali - in concreto – siano poi le misure semplificate di adeguata verifica da adottarsi quando si è in presenza di un basso rischio.

B. Nozione di basso rischio e criteri per individuarlo

1. Premessa metodologica

Il presente documento nasce ai fini dell'identificazione dei contesti e delle circostanze in cui gli Avvocati sono tenuti a svolgere l'adeguata verifica semplificata della clientela, quale essenziale presidio antiriciclaggio.

Punto di partenza è un fondamentale assunto: il principio ispiratore dell'intera disciplina è quello di adeguare e calibrare l'attività di adeguata verifica di cui la normativa richiede l'adempimento al livello di rischio connesso alla clientela coinvolta e al tipo di attività che l'Avvocato è chiamato a svolgere.

L'approccio - così basato sul rischio - è nella sua portata generale presto chiarito a livello pratico: la vigilanza richiesta all'Avvocato dovrà essere connotata da un grado di pregnanza, incisività, frequenza, profondità, estensione "crescente" all'aumentare del livello di rischio cui l'Avvocato si trova di fronte.

Ciò che pertanto, nello specifico, si richiede agli Avvocati è una corretta calibrazione dell'attività di controllo della clientela e dell'operazione e/o servizio richiesto, sia in sede di autovalutazione (v. *infra* sub D) che di adeguata verifica, al grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sussistente caso per caso; un controllo che perciò potrà essere tanto più semplice, superficiale, meno dettagliato nelle situazioni in cui la rischiosità è bassa, quanto più profondo, frequente, esteso e pregnante laddove il livello di rischio sia critico.

Il presente lavoro intende quindi "accompagnare" l'Avvocato nell'adempimento degli obblighi che gli competono in questo settore, partendo dalla contestualizzazione del rischio correlato al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel contesto odierno nazionale e internazionale, per poi proseguire fornendo suggerimenti circa l'organizzazione dell'attività professionale dello Studio Legale funzionalmente ad una corretta gestione del rischio e cercando di chiarire, fase per fase, le modalità più opportune ed efficaci per lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela.

Oggetto specifico di analisi sarà l'adeguata verifica semplificata della clientela: un'attività che i legislatori, comunitario e nazionale, hanno mancato di disciplinare nel dettaglio.

Limitandosi ad identificare il perimetro d'azione e le direttive generali di intervento in questo contesto, il Decreto ha infatti conferito alle autorità di vigilanza di settore e agli organismi di autoregolamentazione il delicato compito di enucleare sia i fattori identificativi di basso rischio che le misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottarsi concretamente nella pratica quotidiana dell'attività professionale degli Avvocati, con riferimento appunto al basso rischio.

È pertanto con l'obiettivo di rispondere all'invito del legislatore che cercheremo di orientare l'Avvocato nel difficile compito di prendere parte alla lotta, di dimensione globale, al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo ovviamente anche conto delle Regole Tecniche adottate ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Decreto, definitivamente approvate dal CNF il 20 settembre 2019 (d' ora innanzi le "Regole Tecniche").

2. Una breve nota sul fenomeno del riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo

Il riciclaggio e il rimpiego di proventi illeciti sono una conseguenza per così dire "necessitata" dell'attività criminale: laddove si ha un'attività illecita che produce profitti illeciti si è in presenza, di riflesso, del fenomeno di riciclaggio.

Un altro fenomeno gravissimo, spesso anch'esso consequenziale alla raccolta di proventi mediante attività illecite, è rappresentato dal finanziamento del terrorismo, rispetto al quale il legislatore a livello nazionale, comunitario ed internazionale, persegue il fine di arginare lo sviluppo delle fonti finanziarie e di colpire le organizzazioni sovversive sul piano economico per neutralizzare la loro capacità di aggressione e limitare la loro pericolosità criminale.

Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il fenomeno del riciclaggio rappresenta tra il 3 e il 5% del Pil del pianeta, pari a una cifra che oscilla tra 600 e 1.500 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti. In Italia, ogni giorno, il riciclaggio dei proventi illeciti produce 410 milioni di euro, 17 milioni l'ora, 285 mila euro al minuto, 4.750 euro al secondo; secondo la Banca Italia, rappresenta da solo più del 10% del Pil totale (tra i 150 e160 miliardi di euro all'anno), con una divisione del mercato che, sempre su base annuale, vede in cima all' istogramma della redditività il narcotraffico (7,7 miliardi di euro), seguito dalle estorsioni (4,7 miliardi), lo sfruttamento della prostituzione (4,6 miliardi) e la contraffazione (4,5 miliardi).

Nel corso del 2018 l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha ricevuto 98.030 segnalazioni di operazioni sospette, registrando un lieve aumento (+4,5 %) rispetto all'anno precedente da ricondurre all'accresciuto contributo di operatori nel comparto dei giochi (+94,9%) e degli intermediari e altri operatori finanziari (+20,9%), a fronte della sostanziale stabilità delle segnalazioni di matrice bancaria (-1,5%). La flessione delle segnalazioni connesse alla procedura di regolarizzazione si è riflessa in modo particolare sui livelli di partecipazione al sistema dei professionisti, specie commercialisti, avvocati e studi associati o interprofessionali, che sono passati dalle 4.969 nel 2017, alle 4.818 del 2018.

Sotto il profilo della ripartizione territoriale spicca il notevole incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate in Campania (da 10.863 nel 2017 a 12.183 nel 2018) e in Calabria (da 2.657 a 2.696). La diminuzione registrata nelle regioni del Nord riflette principalmente, anche in questo caso, la contrazione delle segnalazioni connesse alla *voluntary disclosure*.).

Nel periodo considerato la Banca di Italia ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi Investigativi 98.030 segnalazioni ed ha adottato 47 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di complessivi 38,8 milioni di euro.

3. Suggerimenti per una corretta gestione del rischio

Indipendentemente dalla genericità delle disposizioni normative, che, come anticipato, affidano la definizione delle modalità attuative dell'adeguata verifica semplificata ai professionisti, gli Studi Legali non devono sottovalutare la rischiosità correlata ai rapporti per i quali viene loro richiesta assistenza da parte dei clienti.

Per questo motivo è opportuno che gli Avvocati si servano, nell'organizzazione della propria attività professionale, di strumenti funzionali ad una corretta gestione del rischio, che comprendano:

1. la stesura di un "documento di autovalutazione";

2. l'introduzione, nelle dinamiche dello Studio Legale, di una procedura di profilatura del cliente.

Essendo differenti le tipologie di rischio che ciascuno studio fronteggia nel corso della propria attività, imporre un modello predefinito risulterebbe improprio e di scarsa utilità.

Pertanto saranno gli Avvocati stessi a definire le specificità della procedura da adottare nel proprio studio legale, in modo da adeguare concretamente l'attività di profilatura del cliente agli elementi di rischiosità cui l'Avvocato può essere esposto.

Tuttavia le disposizioni legislative continuano a rivestire un ruolo fondamentale per l'identificazione delle fattispecie a basso rischio.

A tal riguardo occorre segnalare che, nonostante il Decreto non menzioni più l'elenco dei soggetti considerati automaticamente a basso rischio riciclaggio, i soggetti qualificati come tali nella precedente versione del Decreto devono opportunamente essere considerati a basso rischio riciclaggio, a meno che non vi siano concretamente fattori di alto rischio.

Tali soggetti includono: banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, imprese di assicurazioni operanti in Italia nel c.d. ramo 2, agenti di cambio, società che svolgono il servizio di riscossione tributi, intermediari finanziari iscritti nell'elenco 106 TUB, società fiduciarie di cui all'articolo 199 comma 2 del TUF, succursali insediate in Italia dei soggetti sopra indicati aventi sede legale in uno Stato estero, Cassa depositi e prestiti S.p.A., i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 TUB, un ente creditizio e finanziario comunitario soggetto alla direttiva, un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario di cui all'art. 23 comma 2(c) numeri 2,3, e 4 del Decreto, società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e soggette agli obblighi di comunicazione e trasparenza sulla titolarità effettiva, pubbliche amministrazione ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'UE ed anche da ultimo i curatori fallimentari.

Questa impostazione è stata del resto confermata nella Regola Tecnica no. 5..

4. Identificazione del cliente e del titolare effettivo come primo *"test"* per attribuire un rischio

Elemento imprescindibile quale primo test valutativo nella profilatura del cliente è rappresentato dall'identificazione del titolare effettivo, adempimento richiesto agli Avvocati anche dallo stesso Codice Deontologico Forense.

<u>titolare effettivo</u> è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Ciò che si richiede agli Avvocati è, dunque, di adottare misure adeguate e proporzionate al rischio che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Da questo punto di vista è essenziale che la procedura di profilatura utilizzata all'interno dello Studio Legale sia:

effettuata prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale

l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato all'uopo eventualmente delegato

consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

4/bis Conoscenza del cliente, dello scopo dell'"operazione" e coerenza (o meno) con il profilo di rischio

Stante il rapporto di fiducia che lega il cliente e l'Avvocato, quest'ultimo non dovrebbe incontrare eccessive difficoltà nell'individuazione dello "scopo" dell'operazione e/o del servizio per il quale gli viene richiesta assistenza.

Nella prassi tuttavia, i clienti tendono ad essere più o meno collaborativi quanto alle informazioni da fornire a riguardo, a seconda ovviamente dei casi e delle situazioni concrete.

In questo contesto, un presidio in uso negli Studi Legali consiste nella predisposizione come vedremo *infra* di un percorso di profilatura antiriciclaggio, con una parte evidentemente dedicata ad ottenere, direttamente dal cliente, informazioni più precise, specifiche e dettagliate circa la finalità sottesa all'"operazione" richiesta.

5. Esemplificazione non tassativa dei parametri di individuazione di un basso rischio dell'attività di riciclaggio

In base ai dati che l'Avvocato è riuscito a raccogliere, dopo aver redatto il documento di autovalutazione ed eseguito le procedure di profilatura del cliente nonché di identificazione di quest'ultimo e, in caso di cliente persona giuridica, del titolare effettivo, dovrebbe essere per questi possibile identificare il grado di rischiosità, correlato appunto al cliente stesso, all'operazione per cui è stata richiesta assistenza legale e all'area geografica in cui questa dovrà essere compiuta.

Per poter risalire, partendo dai dati ottenuti al termine di dette procedure, al livello di rischio che l'Avvocato si trova a dover fronteggiare, sarà necessario procedere per gradi.

FASE 1

Innanzitutto, l'Avvocato dovrà considerare separatamente le informazioni raccolte concernenti 3 macro-aree, clientela, operazione/servizio e area geografica, in modo tale che per ciascuna di queste tre categorie di rischio sia possibile individuare degli eventuali specifici elementi di criticità.

Potrebbe poi essere utile per l'Avvocato procedere ad un'ulteriore classificazione dei dati raccolti e catalogati nelle 3 macro-aree di interesse, per esempio prevedendo una ulteriore ripartizione dei profili di rischio connessi al cliente tra quelli attinenti all'identità dello stesso, alle tecniche e modalità di comportamento nonché alle relazioni intercorrenti tra il cliente e le controparti.

Ogni ulteriore parcellizzazione dei fattori di rischio correlati ad una macro-area individuata permette di soppesare individualmente la specifica incidenza del rischio connesso al particolare fattore analizzato sul livello di rischiosità complessiva.

FASE 2

Una volta individuate le tre macro-aree di indagine ed, eventualmente, ulteriori sottocategorie di rischio, l'Avvocato dovrà ricondurre ciascuno dei rilevanti dati raccolti tramite le procedure di autovalutazione e profilatura ad una delle aree di rischio individuate, siano esse macro-aree o sottocategorie.
In questo modo, l'Avvocato potrà ottenere un quadro completo di tutte le informazioni a propria disposizione riguardanti il rischio connesso alla clientela, al tipo di operazione e/o di servizio nonché all'area geografica interessata.

Tali dati costituiscono per l'Avvocato degli indici specifici in base ai quali è possibile individuare il grado di rischio cui il rapporto è esposto per ciascuna delle categorie individuate e, di conseguenza, modulare la tipologia di misure di adeguata verifica da dover adottare nel caso concreto.

Al fine di orientare al meglio gli Avvocati nell'espletamento di un così delicato compito, sono di seguito riportati alcuni indici esemplificativi che potranno suggerire l'esistenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, oggetto specifico del presente documento, nelle tre macro- aree e sottocategorie in precedenza identificate.

Tali indici non hanno carattere tassativo e comunque, non esimono l'Avvocato dall'individuazione di eventuali ulteriori e differenti indici rintracciabili nel caso concreto.

CLIENTE		
IDENTITA' DEL CLIENTE	PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA E COMPORTAMENTO	RELAZIONE TRA IL CLIENTE E LE CONTROPARTI

1. Semplice ed agevole identificazione del titolare effettivo[1] o degli interessi di	**1.** Cliente che conduce i propri rapporti commerciali e le richieste	**1.** Le parti non sono originarie di, residenti in, o costituite in un paese ad alto rischio[3];

[1] titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; Articolo 1, pp) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 231/2007, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In altre parole, per titolare effettivo s'intende, in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

In altre parole, per titolare effettivo s'intende, in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

[3] Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva; Articolo 1, bb) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90

Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

Afghanistan; Bosnia-Erzegovina; Guyana; Iraq; Repubblica democratica popolare del Laos; Siria; Uganda; Vanuatu; Yemen; Iran; Repubblica popolare democratica di Corea, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, Tunisia, Etiopia.

controllo dell'organizzazione, della struttura e delle relazioni del cliente; **2.** Cliente non Persona Politicamente Esposta2 a livello nazionale o internazionale;	di servizi in circostanze convenzionali; **2.** Cliente non coinvolto in un'operazione che comporta un regime altamente tecnico o normativo, per cui è prevista una	**2.** Le parti stesse dirigono effettivamente l'operazione, possiedono le qualità necessarie al suo svolgimento e sono legate da chiare ragioni commerciali;

Paesi Off- Shore (Cfr. Decreto Ministero dell'Economia e della Finanze 23.1.2002 e successivi aggiornamenti):

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Monaco, (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Antigua (con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi), Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act), Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone), Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio), Uruguay (con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore).

[2] Persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonchèi loro familiari e/ o conviventi di fatto o in forza di unione civile o istituti assimilabili coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami; Articolo 1, dd) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

In particolare, i PEP:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

3. Cliente che fornisce informazioni chiare, precise, dettagliate e attendibili con riferimento a: ✓ propria identità e quella del suo titolare effettivo; ✓ origine dei fondi o del denaro impiegato nell'operazione; ✓ motivazione a sostegno dello svolgimento della propria attività secondo una specifica modalità; **4.** Cliente che non ha precedentemente subito condanne né è attualmente sottoposto ad indagini per reati contro il patrimonio; **5.** Cliente che non intrattiene né è conosciuto per aver intrattenuto rapporti con criminali, terroristi o operazioni finanziarie terroristiche;	sanzione penale in caso di violazioni; **3.** Cliente che gestisce attività che non hanno abbondante liquidità e che non generano considerevoli quantità di contanti; **4.** Cliente che non pone particolari o ripetute domande circa le procedure, richieste dalla legge, da doversi svolgere per l'identificazione dei clienti, per l'accesso ai dati e per le segnalazioni di transazioni sospette. **5.** Cliente collaborativo, predisposto al contatto personale, non riluttante nel fornire informazioni, dati e documenti necessari all'esecuzione della transazione; **6.** Cliente che fornisca documentazione certificata, originale e attendibile. **7.** Cliente che si serva di intermediari finanziari soggetti sia ad adeguate leggi antiriciclaggio e adeguatamente supervisionati dalle autorità competenti o dalle SRO.	**3.** Le parti chiariscono senza reticenza l'identità del vero titolare e delle vere parti della transazione; **4.** Non si rintracciano legami familiari, lavorativi, societari o di ogni altra natura, tali da generare dubbi circa la reale natura/ragione della transazione;

TIPOLOGIA DI SERVIZI E/O OPERAZIONI E METODI DI PAGAMENTO
1. Operazioni e/o servizi il cui prezzo è adeguato e rispetto agli standard del settore; **2.** Servizi richiesti dal cliente per i quali l'Avvocato abbia una specifica competenza e per i quali sia adeguatamente qualificato; **3.** Operazioni non atte a nascondere impropriamente la titolarità di beni; **4.** Operazioni per le quali il cliente abbia identificato chiaramente l'origine dei fondi; **5.** In caso di "società di comodo", quando il cliente richieda non solo informazioni riguardanti solo gli aspetti di routine legati alla creazione di una società ma chieda anche una consulenza legale sull'adeguatezza della struttura societaria e sulle questioni correlate; **6.** Pagamenti effettuati da terzi associati tramite strumenti di pagamento diversi dai contanti; **7.** Garanzia fornita per la transazione e i fondi non localizzati in un paese a più alto rischio.

AREA GEOGRAFICA

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

1. Paesi non soggetti a sanzioni, embarghi o misure simili[4];
2. Paesi considerati da fonti conosciute considerate affidabili e rispettabili (quali, ad esempio, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'OFAC) come:
   - ✓ Dotati di appropriate ed adeguate leggi antiriciclaggio, regolamenti ed altre misure;
   - ✓ Luoghi in cui non vi è conduzione, sostegno o supporto di attività terroristiche;
   - ✓ Aventi ridotti livelli di corruzione o altra attività criminale.

FASE 3

Una volta catalogati gli indici di rischio secondo il modello esemplificativo proposto, l'Avvocato, che ha come obiettivo l'individuazione del grado complessivo rischio connesso all'intero rapporto con il cliente, potrà servirsi delle griglie di profilatura del rischio sotto riportate, uno strumento comunemente invalso nella prassi che permette di associare, ad ogni indice di rischio considerato, un valore di rischiosità individuato numericamente.

Dal punto di vista concreto è opportuno che l'Avvocato assegni un punteggio a ciascun indice di rischio individuato, punteggio che riflette il profilo di rischiosità che, nel caso concreto, sussiste in relazione ad ognuno degli indici stessi.

Il punteggio che viene suggerito nel modello di valutazione di seguito proposto prevede l'assegnazione, a ciascun indice di rischio, di un punteggio che va da 1 a 5: in ordine crescente di intensità del rischio stesso, ad un punteggio di 1 corrisponderà un rischio pressoché inesistente o assolutamente trascurabile, ad un punteggio di 2 un rischio basso, ad un punteggio di 3 un rischio medio/moderato, ad un punteggio di 4 un rischio moderato/alto e ad un punteggio di 5 un rischio elevato e palese.

In tal modo, sommando i punteggi attribuiti a ciascuno degli indici all'interno della singola macro-area individuata, sarà possibile, per prima cosa, identificare, tramite un valore numerico, il grado di rischio complessivamente sussistente in ciascuna delle macro-aree.
A questo punto, sommando tra loro i punteggi ottenuti in ognuna delle macro-aree sarà possibile individuare il valore numerico che rappresenta il grado di rischio complessivamente riconducibile all'intero rapporto.

[4] http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/embarghi
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/embarghi_finanziari.htmln

Il totale complessivo permetterà quindi all'Avvocato di comprendere se il rapporto oggetto di analisi sia connotato da un rischio basso o elevato di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

In base al rischio così individuato l'Avvocato sarà tenuto a dare esecuzione agli adempimenti di adeguata verifica, rafforzata nel caso di rischio elevato e semplificata in presenza di un basso rischio, richiesti dalla normativa.

È proposto, di seguito, un esempio operativo di applicazione della procedura fin qui esposta in un caso concreto in cui l'Avvocato abbia identificato un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Un cliente attivo nella produzione di mobili in Brianza si rivolge ad uno studio legale attivo nel settore della contrattualistica commerciale, in particolare nei contratti di agenzia da eseguirsi in Regioni italiane a basso rischio riciclaggio, al fine di redigere la predisposizione di un contratto di agenzia da utilizzarsi per alcuni agenti plurimandatari attivi nella Provincia di Trento, nella Provincia di Lecco e nella Provincia di Rovigo.

Gli Avvocati dello studio, dopo un primo contatto con il cliente, raccolgono le informazioni rilevanti, nel caso di specie, con riguardo al cliente, all'operazione e all'area geografica interessata dalla stessa seguendo la procedura specifica adottata nello studio e procedendo così alla profilatura del cliente e alla stesura del documento di autovalutazione.

Essendo l'attività richiesta coerente con l'attività prevalentemente svolta dal cliente e non essendo interessate aree a rischio riciclaggio, gli Avvocati potranno ritenere sufficienti le informazioni raccolte:

a) sull'identità del cliente tramite la visura camerale il documento di identità in corso di validità del titolare effettivo da quest'ultimo conferito;
b) sullo scopo dell'operazione e sulle parti coinvolte in base alle semplici dichiarazioni rilasciate dallo stesso cliente.
c) Sull'area geografica di interesse, semplicemente considerando la sede della società e l'area in cui verrà eseguito il contratto di agenzia.

A seguito di tale procedura di verifica, gli indici di rischio vengono catalogati nel modo seguente:

1. ***Cliente***
   - *Società a responsabilità limitata di proprietà dei componenti della medesima famiglia;*
   - *Professione (rappresentate del cliente): amministratore delegato, figlio del socio fondatore che opera da anni nella società;*
   - *comportamento: cliente collaborativo e trasparente;*
2. ***Operazione***
   - *Tipologia: ordinaria, redazione contratto agenzia nel settore in cui opera la società;*
   - *Modalità di svolgimento: tra imprese commerciali attive nel medesimo settore;*
   - *Ammontare: provvigione in linea con AEC;*
   - *Frequenza: occasionale*
3. ***Area geografica***
   - *Sede della società e luogo di svolgimento dell'operazione: Monza e Lecco, Trento e Rovigo.*

Una volta raccolti detti dati, gli Avvocati associano un grado numerico di rischio ad ognuno degli indici individuati. I punteggi che possono essere assegnati variano da 1 a 5, secondo la legenda proposta: 1: Rischio inesistente o assolutamente irrilevante; 2: Rischio basso; 3: Rischio medio/moderato; 4: Rischio moderato/alto; 5: Rischio elevato e palese.

1. ***Cliente***
   - *Società a responsabilità limitata. Punteggio 2/5*
   - *Professione (rappresentate cliente): imprenditore, amministratore delegato nella società di famiglia: Punteggio 2/5*
   - *comportamento: cliente collaborativo e trasparente; Punteggio 2/5*
2. ***Operazione***
   - *Tipologia: ordinaria, contratto agenzia; Punteggio 2/5*
   - *Modalità di svolgimento: tra imprese commerciali attive nel medesimo settore: Punteggio 2/5*
   - *Ammontare: provvigione in linea con AEC; Punteggio 2/5*
   - *Frequenza: occasionale; Punteggio 1/5*
3. ***Area geografica***
   - *Sede sociale e luogo svolgimento operazione: Lombardia, Veneto, Trentino. Punteggio 2/5*

A questo punto, gli Avvocati procedono ad individuare il livello di rischio complessivamente correlato a ciascuna delle macro-aree identificate, sommando i punteggi associati a ciascun indice di rischio:

1. *Cliente: 2+2+2=6. Totale cliente: 6/15*
2. *Operazione: 2+2+2+2= 8. Totale operazione: 8/20*
3. *Area geografica: 2. Totale area geografica: 2/5*

Sommando i risultati così ottenuti nelle tre macro-aree, gli Avvocati ottengono il livello numerico complessivo di rischio connesso all'intero rapporto (6+8+2=16). Totale 16/40.

Nell'esempio riportato, i punteggi complessivi ottenuti vengono così catalogati:

- *o Rischio inesistente o assolutamente irrilevante [da 10 a 20]*
- *o Rischio basso [da 21 a 30]*
- *o Rischio medio/moderato [da 31 a 35]*
- *o Rischio moderato/alto [da 36 a 40]*
- *o Rischio elevato e palese [da 41 a 50]*

La classificazione del grado di rischiosità (basso, normale ed alto) determina differenze dal punto di vista dell'estensione, della frequenza, della valutazione e, in generale, delle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica sussistenti in capo agli Avvocati, la cui trattazione è rinviata al paragrafo C.

Di seguito si riportano alcuni esempi di griglie di profilatura del rischio cui si è fatto cenno nella Fase 3 della procedura e che sono state utilizzate nell'esempio qui sopra riportato.

Si ricorda che tali tabelle, sebbene diffuse nella prassi, hanno un carattere meramente esemplificativo e non costituiscono uno strumento vincolante per l'Avvocato, che potrà come detto definirne il contenuto in maniera maggiormente calibrata ed adeguata alle specificità del proprio Studio.

Tab. A - Aspetti connessi al cliente

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)
1: Rischio inesistente o assolutamente irrilevante
2: Rischio basso
3: Rischio medio/moderato
4: Rischio moderato/alto
5: Rischio elevato e palese

A. ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	LIVELLI DI RISCHIO
A.1. Identità del cliente	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciaria	
Persona fisica	
A.2. Prevalente attività svolta	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
A.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione e relazioni tra le parti	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
A.4. Area geografica di residenza	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore[5]	

[5] Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Monaco,

TOTALE PUNTEGGIO (A)	

Tab. b - Aspetti connessi all'operazione

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)
1: Rischio inesistente o assolutamente irrilevante
2: Rischio basso
3: Rischio medio/moderato
4: Rischio moderato/alto
5: Rischio elevato e palese

(con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Antigua (con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi), Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act), Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone), Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio), Uruguay (con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore). (Cfr. Decreto Ministero dell'Economia e della Finanze 23.1.2002 e successivi aggiornamenti).

B. ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE	LIVELLI DI RISCHIO
B.1. Tipologia	
Ordinaria	
Straordinaria	
B.2. Modalità di svolgimento	
Con banche	
Tra soggetti privati	
B.3. Ammontare	
Basso	
Medio	
Alto	
B.4. Frequenza e durata	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
B.5 Ragionevolezza	
Congrua	
Non congrua	
B.6. Area geografica di destinazione	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shore[6]	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	

[6] Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Monaco, (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Antigua (con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi), Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export

Tab. C - Rischio complessivo

C. RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO / FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	
Totale punteggio A	
Totale punteggio B	
TOTALE COMPLESSIVO (C)	

Alla luce degli elementi raccolti, integrati con il punteggio numerico di cui al questionario che precede, il grado di rischio relativo al cliente, all'operazione e al rapporto può essere classificato come:

- o Rischio inesistente o assolutamente irrilevante [da 10 a 20]
- o Rischio basso [da 21 a 30]
- o Rischio medio/moderato [da 31 a 35]
- o Rischio moderato/alto [da 36 a 40]
- o Rischio elevato e palese [da 41 a 50]

6. Controllo continuo (art. 18, comma 12, lett. d)

Eseguita l'identificazione del cliente e profilato il rischio connesso all'intero rapporto instaurato, l'Avvocato è tenuto ad adempiere ad un'ulteriore obbligo posto dalla normativa, la quale, infatti, prevede che l'Avvocato si impegni a svolgere un controllo costante di tale rapporto, al fine di:

1. mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente;
2. individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Tale controllo si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, che alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni aggiornate ai fini della corretta identificazione del

Free Zone Act), Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone), Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio), Uruguay (con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore). (Cfr. Decreto Ministero dell'Economia e della Finanze 23.1.2002 e successivi aggiornamenti).

cliente e del titolare effettivo. Pertanto, l'obbligo di controllo costante assume maggiore rilievo con riferimento a tutti quei rapporti protratti nel tempo e caratterizzati da una serie di prestazioni non sempre collegate tra loro, anche se compiute all'interno dello stesso rapporto professionale.

Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, come previsto dagli articoli 18 c.1 d) e 19 c. 1 d) del Decreto, l'Avvocato ha la possibilità di verificare la compatibilità con quanto dichiarato in fase di avvio della relazione, verificando se le operazioni effettuate dal cliente siano compatibili con il suo profilo patrimoniale o, al contrario, vi siano profili di incoerenza o di criticità che necessitano di approfondimento.

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' tra:

- TRANSAZIONI EFFETTUATE DAL CLIENTE

- CONOSCENZA DEL CLIENTE
- ATTIVITA' COMMERCIALI DEL CLIENTE
- PROFILO DI RISCHIO
- LICEITA' DEI FONDI IMPIEGATI

La norma lascia un margine di discrezionalità all'Avvocato nella scelta delle procedure e dei mezzi idonei allo svolgimento della funzione di controllo descritta, ma l'approccio basato sul rischio che caratterizza l'intera normativa antiriciclaggio comporta inevitabilmente che la periodicità del controllo debba essere definita caso per caso avendo cura di applicare controlli più rigorosi e frequenti al crescere del livello di rischio-riciclaggio connesso al cliente.

BASSO RISCHIO	ALTO RISCHIO
Laddove il rapporto fosse connotato da indici di basso rischio di riciclaggio e pertanto qualora fosse possibile limitarsi all'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica della clientela, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale (cfr. Regola Tecnica no. 10) per i rapporti continuativi e una tantum nei rapporti occasionali.	Al ricorrere di indici di elevato rischio di riciclaggio e, quindi, di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (tra cui ovviamente figura l'ipotesi di istaurazione del rapporto con una PEP) la procedura di controllo constante dovrà essere compiuta con cadenza frequente, certamente almeno annuale o anche infrannuale a seconda delle situazioni specifiche.

L'Avvocato potrà quindi:

IN ATTUAZIONE DEL CONTROLLO COSTANTE	AL TERMINE DEL CONTROLLO
✓ Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;	✓ aggiornare i documenti e le informazioni detenute nel fascicolo della clientela integrandolo con le nuove informazioni acquisite;

✓ programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione; ✓ istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione, - il termine per il rinnovo delle cariche sociali, - eventuali termini connessi a contratti od atti, - altri elementi ritenuti utili dall'Avvocato; ✓ prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità mantenendone traccia scritta; ✓ istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio; ✓ annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni	✓ modificare eventualmente il profilo di rischio associato al cliente e, conseguentemente, la periodicità del controllo e la tipologia di adeguata verifica applicata; ✓ in casi particolarmente rischiosi e problematici, procedere alla segnalazione di operazione sospetta e cessare, di conseguenza, il rapporto instaurato con il cliente.

7. Necessità di tenere aggiornato il profilo di rischio del cliente

Elemento costitutivo dell'obbligo di controllo costante del rapporto è rappresentato dall' aggiornamento del profilo di rischio del cliente, individuato, in un primo momento, nella fase di instaurazione del rapporto, tramite gli indici di rischio[7] attinenti al tipo di cliente, operazione e/o servizio e area geografica di interesse, e passibile di modifiche in corso di svolgimento del rapporto.

È opportuno pertanto che l'Avvocato si occupi di monitorare, con frequenza calibrata – come detto sopra - in base al grado del rischio, tutti quegli indici che contribuiscono alla profilatura del cliente o che su di essa incidono in misura tale da costituire un'alterazione del livello di rischio originariamente ricondotto a tale specifico rapporto.

Nel dettaglio:

[7] Si tratta di un profilo di rischio di "genere", ripartito per grandi serie, rispettivo per le singole classi che ciascun destinatario elabora per suo conto e sulla base della propria esperienza.

- dati identificativi – natura giuridica
- attività svolta – prodotti/servizi commercializzati – aree di destinazione
- area geografica di residenza o sede del cliente
- titolare effettivo
- area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto
- modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- presenza di uno o più indicatori di anomalia
- frazionamento o collegamento delle operazioni
- frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto
- se necessario, controllo dell'origine e della destinazione del denaro utilizzato
- confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se rese note dalle autorità competenti)

Con riferimento a questo aspetto, segnaliamo anche quanto contenuto nella Regola Tecnica n.10 in tema di controllo continuo.

8. Sintetiche considerazioni conclusive in merito alla identificazione di operazioni a basso rischio riciclaggio

Da quanto sopra emerge che esistono alcuni criteri per identificare le situazioni a basso rischio riciclaggio.

In buona sostanza ciò che l'Avvocato dovrà valutare è rappresentato dalla coerenza tra l'attività richiesta dal cliente con l'attività prevalentemente svolta dal cliente, tenendo in debita considerazione il luogo in cui ha sede il cliente e il luogo in cui dovrà essere eseguita l'operazione.

Qualora da tale analisi non emergano criticità, in assenza di indici di anomalia o di fattispecie previste dagli schemi di anomalia, l'Avvocato potrà considerare l'operazione a basso rischio riciclaggio.

Ovviamente ogni ipotesi deve essere considerata caso per caso, avuto riguardo alle peculiarità della singola operazione richiesta dal cliente, come meglio descritto nei paragrafi che precedono.

C. Misure semplificate di adeguata verifica di situazioni di basso rischio

Una volta attribuito un basso rischio al cliente possiamo quindi procedere ad una semplificazione dei presidi e delle attività di controllo.

1. Quali sono, in concreto, le misure semplificate?

Il legislatore non le enuclea, ma è ragionevole identificare una semplificazione delle procedure di adeguata verifica come segue.

Premessa fondamentale dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela è che l'intensità, l'estensione e la frequenza degli stessi necessita di essere adeguata al grado di rischio di riciclaggio correlato al rapporto.

In termini semplici, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la verifica del rapporto richiesta all'Avvocato dovrà essere rafforzata, pregnante, frequente, estesa a tutti i profili di rischio individuati ed estremamente dettagliata.

Nel caso in cui, invece, il livello di rischiosità identificato sia basso, l'obbligo di adeguata verifica in capo all'Avvocato potrà considerarsi adempiuto a seguito dell'adozione di misure di verifica semplificate, meno estese e frequenti rispetto alle situazioni di normale rischiosità del rapporto.

In presenza di un basso rischio, l'Avvocato sarà esentato dal compiere indagini eccessivamente dettagliate con riferimento al cliente, all'operazione e all'area geografica di interesse: sarà sufficiente porre in essere quelle attività di verifica strettamente indispensabili in un contesto di rischiosità ridotta, dal punto di vista dell'estensione, della valutazione e della frequenza.

Assumiamo che l'Avvocato abbia quindi identificato un ridotto livello di rischiosità.

Qui di seguito si riportano ulteriori chiarimenti esemplificativi della modalità di esecuzione dell'adeguata verifica semplificata.

a) Estensione

In una situazione di basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

1. servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche eventualmente avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio a ciascuna delle macro-aree oggetto di interesse (cliente, operazione/servizio, area geografica) (cfr. Regola Tecnica no.8).

   In tutti i casi di <u>modalità automatiche</u> è necessario che gli esiti siano valutati dagli Avvocati e, se del caso, modificati.

2. acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati forniti, specialmente quelli attinenti alla struttura proprietaria e alla titolarità effettiva. Tale soluzione è coerente con il criterio delle "misure ragionevoli" e "correlate al ridotto grado di rischio" adottato dalla normativa comunitaria.

b) Valutazione

Nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi semplificati di adeguata verifica, occorrerà, in ogni caso, procedere a:

a) Identificare il cliente;

b) Verificarne l'identità; e
c) Verificare la sussistenza del potere di rappresentanza

La semplificazione opererà invece con riferimento alle altre attività in cui consta l'adeguata verifica, che dovranno, quindi, essere espletate solo ove necessario e comunque in maniera più rapida, agevole e con cadenza temporale maggiormente dilazionata nel tempo oppure *una tantum*:

1. identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: si ritiene sia sufficiente, da questo punto di vista, una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo; si vedano anche al riguardo le Regole Tecniche no.7 e no. 9.

2. richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, sempre basandosi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;

3. controllo costante nel corso della prestazione professionale: più dilazionato e meno dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, come anche previsto nella Regola Tecnica no. 9, l'Avvocato sarà esentato:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico/patrimoniale del cliente acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

In ogni caso non potrà ritenersi sufficiente l'adempimento degli obblighi semplificati qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie, nonché qualora, a seguito di una più profonda attività di verifica, si accerti un'evoluzione del rapporto nella direzione di un emergente e più elevato rischio di riciclaggio.

c) frequenza

La frequenza di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrà essere parametrata in primo luogo alla classe di rischio cui quella specifica operazione è stata assegnata in base ai fattori di rischio in essa sussistenti e, in secondo luogo, correlata al tipo di rapporto posto in essere, sia esso occasionale o continuativo. Si veda anche la Regola Tecnica no. 10.

****

È proposto qui di seguito uno schema generale che riassume l'intera procedura descritta nelle pagine precedenti, dalla profilatura del rischio all'adeguata verifica.

PROFILATURA DEL RISCHIO

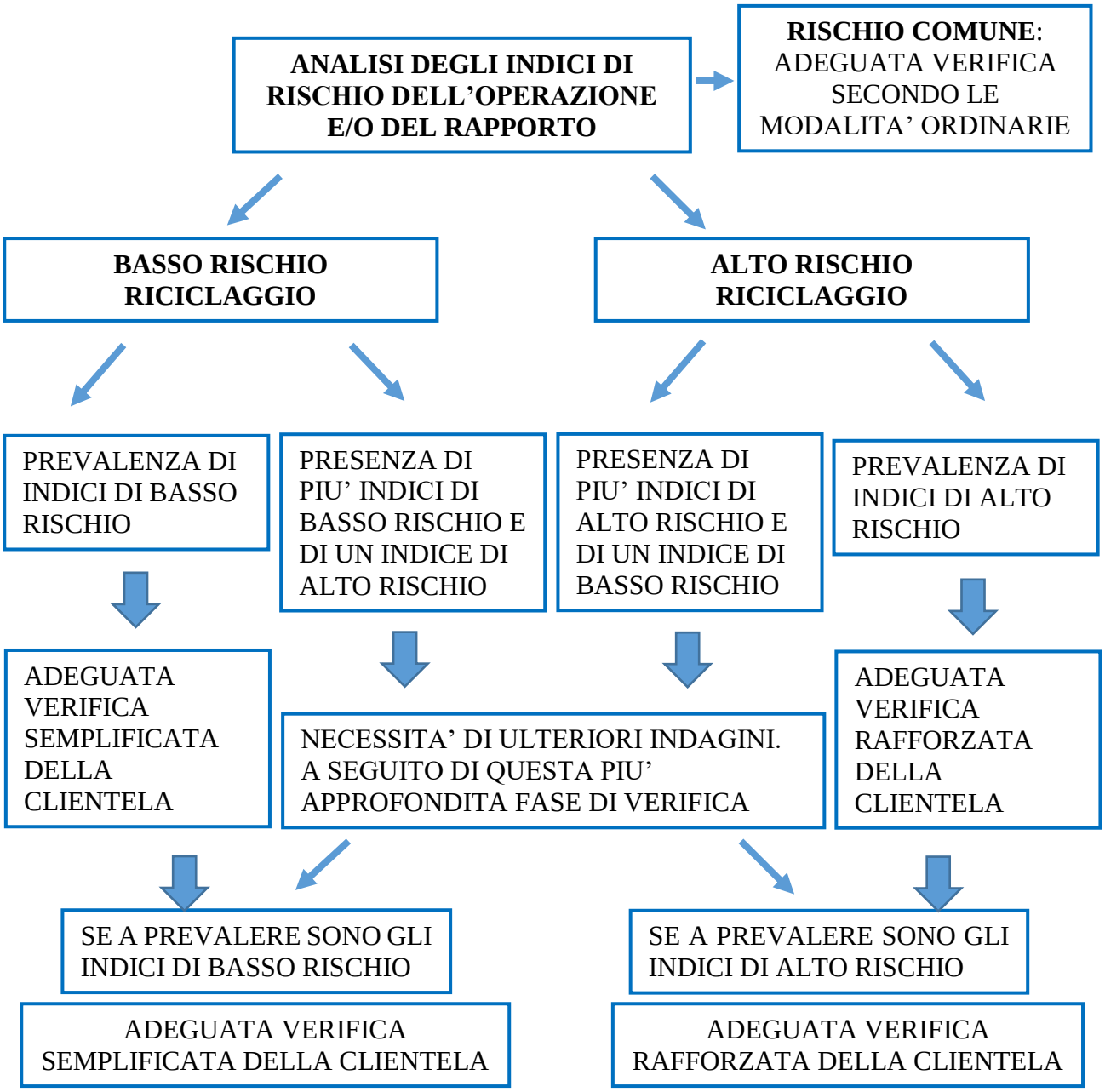

Di seguito è proposto uno schema che individua i parametri in base ai quali la procedura di profilatura potrà in concreto modularsi.

- Ambito di competenze dello studio legale
  (diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo etc.)

- Campo di intervento dello studio legale
  (attività giudiziale e/o stragiudiziale)

- Tipo di operazioni generalmente poste in essere
  (differenti a seconda dell'ambito di competenza dello studio legale)

- Tipologia di clientela
  (persone fisiche, persone giuridiche di piccole, medie o grandi dimensioni, amministrazioni etc.)

- Area geografica di attività
  (limitata ai confini nazionali o estesa in territori esposti ad un più o meno elevato rischio di riciclaggio).

Profilatura del cliente adeguata alle peculiarità dello Studio Legale

Per chiarire ulteriormente, e in una dimensione più pratica, come gli Avvocati debbano procedere, nella pratica, ad organizzare la propria attività professionale secondo il modello ipotizzato, sono di seguito proposte, a titolo esemplificativo, due differenti situazioni, in cui, stanti le specificità di ciascuno Studio legale, la profilatura del cliente viene svolta secondo diversi gradi di estensione, pregnanza e frequenza.

Si prenda ad esempio uno Studio Legale attivo in materia di contrattualistica commerciale, che quotidianamente si occupa di redazione, negoziazione e assistenza in relazione a contratti di agenzia e distribuzione a favore di società e operatori italiani operanti in zone a basso rischio riciclaggio. *In un contesto di questo genere il grado di rischio di riciclaggio sarà, con grande probabilità, molto ridotto.* *Ovviamente, ciò non significa che gli Avvocati saranno totalmente esenti dalla procedura di profilatura. Il cliente che si rivolge allo studio legale dovrà comunque essere inquadrato prima dell'assunzione dell'incarico da parte dell'Avvocato o del compimento dell'operazione, ma il grado di profondità della verifica richiesto sarà relativamente modesto e, pertanto, limitato alla identificazione del cliente e del titolare effettivo tramite un valido documento di identità e la visura camerale della società cliente (nel caso in cui quest'ultimo*	*Si prenda, invece, il caso di uno Studio Legale che quotidianamente assista imprese impiegate nel **settore del riciclo e/o dello smaltimento dei rifiuti** che partecipano periodicamente a gare di appalto su tutto il territorio italiano.* *In questo ambito, il presidio di profilatura del cliente all'ingresso potrà essere più delicato e richiedere un'adeguata verifica più estesa ed approfondite.* *Ciò significa che gli Avvocati dovranno prevedere una procedura di profilatura più articolata e complessa, che permetta di raccogliere informazioni complete, attendibili ed esaustive con riguardo all'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità oltre che con riferimento allo scopo sotteso alla singola operazione rispetto alla quale venga richiesta l'assistenza dello Studio Legale.*

eserciti l'attività di impresa in forma societaria). *Una più dettagliata indagine potrà essere richiesta qualora l'operazione debba essere eseguita una zona italiana ad alto rischio riciclaggio oppure in un Paese straniero il cui mercato non sia coerente con l'attività oggetto del contratto di agenzia.*	

D. Il processo di "autovalutazione" per l'Avvocato: identificazione dei passaggi per una corretta redazione del "documento di valutazione" di cui all'art. 15, comma 2.

Si è visto in precedenza che l'articolo 15 comma 2 (e ciò anche in coerenza con il principio dell'approccio basato sul rischio di cui all'art. 16 comma 3) del Decreto prevede che gli Avvocati adottino procedure coerenti ed oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

Nella valutazione del rischio di riciclaggio è richiesto agli Avvocati di tendere conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi offerti.

L'adozione di tali procedure è basata sui criteri e le metodologie dettate dagli Organismi di Autoregolamentazione, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dall'Avvocato e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

La presente sezione si pone il fine di evidenziare i passaggi principali inerenti la redazione del documento di valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (d'ora innanzi il "Documento di Valutazione").

In sostanza il legislatore ci chiede di effettuare una valutazione della tipologia di rischi cui siamo esposti, chiedendoci di "calare" questa – complessa – valutazione nel contesto "tipico" dell'attività professionale quotidiana.

Il primo passaggio è quindi quello di effettuare in forma scritta una "fotografia" ad una certa data della tipologia degli incarichi che tipicamente riceviamo.

Non vi è un modello unico ovviamente e astrattamente valido per effettuare questa analisi.

In allegato sub 3 si propone uno *specimen* che è soltanto un'ipotesi di lavoro e che dovrà necessariamente conformarsi alla molteplice varietà della casistica di Studio.

Tale rappresentazione dovrà quantomeno chiarire:

- Tipologia della clientela (es. persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche amministrazioni etc.);

- Origine geografica della clientela (es: residenti o aventi sede nella città, nella regione ove si svolge l'attività; ovvero soggetti prevalentemente stranieri?)
- Tipologia dell'attività richiesta (rapportata appunto ad una ricognizione di ciò che il professionista tipicamente è stato chiamato a svolgere in passato; es: consulenza in materia stragiudiziale nel settore bancario? Ovvero consulenza stragiudiziale in materia di distribuzione commerciale o agenzia? Ovvero assistenza nella redazione di piani concordatari, accordi di ristrutturazione o altri documenti relativi a procedure pre-fallimentari o inerenti le imprese in crisi? Assistenza prevalente in materia giudiziale).

Il secondo passaggio è poi quello di individuare se e in che misura lo Studio riceve incarichi professionali che rientrano nel perimetro applicativo del Decreto Antiriciclaggio. A questo proposito vale richiamare la Regola Tecnica no. 2 che appunto – nel contesto di una lettura organica del Decreto Antiriciclaggio enuclea attività che non rientrano nell'ambito applicativo dello stesso.

"Fermi restando in capo agli Avvocati gli obblighi in tema di identificazione e di gestione del denaro del cliente, di cui rispettivamente agli artt. 23 comma 2 e 30 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 - recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto:

- *la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;*

- *l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28 e la negoziazione assistita ex D.L. 12 settembre 2014, no. 132, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;*

- *l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;*

- *gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c;*

- *gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;*

- *l'incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 in attuazione della legge 247/2012 – recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale no. 241 del 16 ottobre 2014;*

- *l'incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;*

- *ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto."*

Il **terzo passaggio** potrebbe essere dedicato ad identificare delle situazioni di potenziale rischio collegate ai passaggi valutativi di cui al punto 1, se del caso effettuando un innalzamento dei presidi in ipotesi sensibili.

Facciamo un esempio.

Se l'attività professionale è connotata "storicamente" da un *focus* inerente clienti (i) che originano tipicamente dalla regione Lombardia (ii) che tipicamente vengono acquisiti in base a canali relazionali fondati sulla base di attività di reportistica e convegnistica effettuata in riferimento ad associazioni professionali (iii) che si rivolgono allo Studio per tematiche inerenti la filiera distributiva di settore e i suoi contratti, ebbene se "storicamente" e tipicamente i clienti hanno questi "connotati" potrebbe essere inusuale un cliente che:

- origini da altra regione
- informi lo Studio che ha reperito il nome del professionista direttamente dal sito web o su internet
- chieda consulenza in una materia completamente nuova e diversa rispetto al profilo "storico" professionale dello Studio.

Ebbene, in tale ipotesi, prima di accettare l'incarico, potrebbe essere opportuno adottare maggiore attenzione e prudenza nell'adeguata verifica, appunto in funzione del rischio.

Il quarto passaggio da affrontare nel Documento di Autovalutazione potrebbe ben essere orientato nell'identificare quindi alcune modalità rafforzata di adeguata verifica nel contesto sopra descritto.

Si potrebbe ad esempio adottare un particolare presidio "all'ingresso" del cliente, adottando un approccio più analitico alle domande che verranno poste al cliente, soprattutto avuto riguardo allo scopo dell'operazione, del negozio giuridico, che il cliente vuole porre in essere.

Il quinto ed ultimo passaggio che potrebbe infine utile effettuare nel Documento di Autovalutazione una ricognizione delle procedure interne adottate, dando conto ad esempio:

(i) della modulistica adottata
(ii) dei dipendenti che tipicamente supportano lo Studio nel contesto del reperimento della documentazione per l'adeguata verifica
(iii) delle procedure interne eventualmente adottate in caso di presenza di un indice di anomalia
(iv) della eventuale nomina di un responsabile antiriciclaggio dello Studio e del suo ruolo e funzione

della eventuale inserimento in Studio di una procedura in materia di "whistleblowing" in virtù di quanto disposto dall'articolo 48 del Decreto Antiriciclaggio (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).

Qui di seguito una rappresentazione grafica e sintetica dei passaggi sopradetti.

Appendice 1

Schema di "percorso guidato" per la profilatura del cliente

Ai fini della profilatura del cliente si ritiene utile allegare un possibile "percorso guidato" che sia di ausilio nella identificazione dei possibili rischi legati all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione della prestazione professionale richiesta da parte di qualsivoglia collaboratore dello Studio Legale che prenda in carico la nuova pratica.

Il percorso guidato allegato alla presente è duplice in quanto fa riferimento sia ai clienti persone fisiche che ai clienti persone giuridiche.

Si sottolinea quanto descritto costituisce esclusivamente esemplificazione della procedura di profilazione sopra descritta, è liberamente adattabile dal professionista in base alle proprie esigenze e non deve intendersi in alcun modo come modello obbligatorio.

Identificazione del cliente	
Persona fisica[8]	**Persona giuridica**
Nome e Cognome _____ _____	Denominazione sociale _____ _____

[8] Occorre indicare se il cliente agisce in nome e per conto di un altro soggetto, e, in caso di risposta affermativa, è necessario verificare se il cliente è dotato di una procura o dispone di altro titolo per la rappresentanza (es. genitore, curatore, tutore etc)

Data e Luogo di Nascita _____ _____	Sede sociale _____ _____
Residenza _____ _____	Capitale sociale _____ _____
Codice fiscale _____ _____	Codice fiscale _____ _____
Estremi documenti di identità [allegare alla presente una copia] _____ _____	Dati legale rappresentante _____ _____
Professione _____ _____ _____ _____	Dati componenti organo amministrativo _____ _____ _____ _____
Principale fonte di reddito _____ ○ Reddito di impresa ○ Reddito di capitali ○ Reddito da fabbricati ○ Reddito da lavoro autonomo ○ Reddito da lavoro dipendente ○ Altro_____ _____ _____	Principale attività di impresa effettivamente svolta _____ _____ _____ _____
Origine del patrimonio (per le PEP) ○ Patrimonio familiare ○ Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti durante l'incarico politico esercitato ○ Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti in sede di esecuzione dell'attività lavorativa diversa dall'incarico politico	Origine del patrimonio (in presenza di PEP) ○ Patrimonio familiare ○ Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti durante l'incarico politico esercitato ○ Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti in sede di esecuzione dell'attività lavorativa diversa dall'incarico politico

○ Donazioni ○ Altro_____ _____	○ Donazioni ○ Altro_____ _____

Identificazione del titolare effettivo[9]

[9] Se esiste più di un titolare effettivo aggiungere i dettagli di ciascuno di loro

Per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 231/2007, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

In altre parole, per titolare effettivo s'intende, in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

In tale ultimo caso, il cliente dovrà inviare allo studio una comunicazione dal seguente tenore

"*Egregio Avvocato [_],*
facendo seguito alla sua richiesta in merito all'identificazione del titolare effettivo della nostra società, La informiamo che nessuna persona fisica detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione del capitale sociale né esercita il controllo della maggioranza dei voti e/o un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

Alla luce di quanto sopra, il titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 comma 4 del D. Lgs. 2312/2007 coincide con [_], il quale/ i quali è/sono titolare/i di poteri di amministrazione e direzione della società.

Cordiali saluti"

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Nome e Cognome _____ _____
Data e Luogo di Nascita _____ _____
Residenza _____ _____
Codice fiscale _____
Estremi documenti di identità [allegare alla presente una copia] _____ _____
Professione _____ _____ _____
Origine del patrimonio (per le PEP) ○ Patrimonio familiare ○ Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti durante l'incarico politico esercitato ○ Investimenti effettuati con le risorse generate dai redditi percepiti in sede di esecuzione dell'attività lavorativa diversa dall'incarico politico ○ Donazioni ○ Altro_____

In altre parole, per titolare effettivo s'intende, in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Il cliente o il titolare effettivo rientra tra i soggetti riportati nella lista redatta dall'Unione Europea disponibile sul sito internet https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en o nella lista redatta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America disponibile al link https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx oppure nella lista redatta dall'ONU disponibile sul sito internet https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list ?

_____
_____
_____

Prestazione richiesta dal cliente
Settore di attività in cui opera generalmente il cliente _____ _____ _____
Settore di attività connesso all'oggetto della prestazione richiesta _____ _____ _____
Ragione per la quale il cliente intende effettuare l'operazione _____ _____ _____
L'area in cui opera generalmente il cliente presenta elementi di rischio? In particolare l'area in cui opera il cliente o l'area connessa all'oggetto della prestazione richiesta rientra in uno dei Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo[10] o in un Paese Off- shore[11]?

[10] Paesi a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Afghanistan; Bosnia-Erzegovina; Guyana; Iraq; Repubblica democratica popolare del Laos; Siria; Uganda; Vanuatu; Yemen; Iran; Repubblica popolare democratica di Corea, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, Tunisia, Etiopia.

[11] Decreto Ministero Economia 23 gennaio 2002 e successivi aggiornamenti: Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Monaco, (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Antigua (con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi),

_____ _____ _____
La prestazione richiesta rientra nell'attività generalmente svolta dal cliente? _____ _____ _____
Oggetto della prestazione richiesta _____ _____ _____
Valore dell'operazione _____ _____ _____
L'oggetto della prestazione o l'attività svolta dal cliente rientra in una delle categorie riportate nelle prestazioni a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo[12]?

Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act), Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone), Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio), Uruguay (con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore).

[12] Prestazioni a rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società.

Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.

Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

_____
_____
_____

Ulteriori profili[13]:

La condotta del cliente è stata anomala? In particolare il cliente ha soddisfatto una delle condizioni indicate nell'**Allegato 3** (Comportamento del cliente)?

_____
_____

Eventuali ulteriori note di rilievo relative alla prestazione o al cliente

_____
_____

Controllo costante del rapporto

Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.
Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie
Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

[13] **Allegato 3: Comportamento del cliente**
Indicatori di anomalia connessi al cliente
Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.

(Qualora il cliente richieda nuovamente una prestazione, occorre aggiornare ciascuno degli elementi sopra indicati)
Data dell'aggiornamento _____
Oggetto dell'aggiornamento _____

Appendice 2

Proposta[14] di specimen di documento di autovalutazione

Bozza di Documento di valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati ex art. 15, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, no. 90

[_] (lo "**Studio**") intende con il presente documento effettuare la valutazione di cui all'articolo 15, comma 2 decreto legislativo 25 maggio 2017 no. 90 ("Legge Antiriciclaggio") ed altresì dare conto delle metodologie e dei criteri adottati dallo Studio e della loro diretta correlazione ad un complesso di procedure oggettive e coerenti, funzionali quindi a quell'obbligo di collaborazione attiva che la Legge Antiriciclaggio pone in capo agli Avvocati.

1. Analisi e valutazione del rischio: identificazione dell'attività svolta dello Studio e delle eventuali prestazioni a rischio

In coerenza con l'approccio basato sul rischio, si è in primo luogo proceduto ad effettuare un'analisi della tipologia di clientela che è servita dallo Studio negli ultimi [***12 mesi] altro periodo***] sotto il profilo della

- area geografica di provenienza
- tipologia di assistenza

Questa analisi consente di valutare in concreto il rischio di riciclaggio, basando quindi le necessarie valutazioni al profilo di rischio attuale e concreto.

[14] Si sottolinea ancora che il presente esercizio costituisce appunto soltanto una proposta che non vuole essere in alcun modo vincolante per gli Avvocati.

Dall'analisi svolta si evincono i seguenti elementi:

(i) la maggioranza assoluta della clientela è basata in [***inserire regione o città italiana/ regione estera di provenienza***] opera [***in Italia, nell'Unione Europea***];

(ii) la quasi totalità della clientela [***opera/ non opera***] in aree geografiche [***italiane***, ***straniere***] ove potrebbe profilarsi un rischio di connessione con [***la criminalità organizzata di stampo mafioso, gruppi terroristici, soggetti coinvolte in operazioni di riciclaggio nazionale/internazionale***];

(iii) i clienti di cui sopra sono tipicamente [***persone fisiche/ società di capitali/ società di persone/ enti pubblici***] la cui precisa identificazione del titolare effettivo [***è/ non è***] agevolata e trasparente da alcuni dati specifici, quali ad esempio:
(a) [***la riconducibilità della catena proprietaria di controllo a Società quotate in borsa***;]
(b) [***Il fatto che i clienti siano quasi esclusivamente persone fisiche***]
(c) [***il fatto che i clienti siano pubbliche amministrazioni***]
(d) [***inserire circostanze confacenti al caso di specie***]

(iv) una certa ricorrente tipicità delle attività che lo Studio è chiamato a svolgere a favore della clientela, che è con grande prevalenza relativa alla [***consulenza in materia lavoristica/ di contrattualistica commerciale/ recupero crediti/ diritto di famiglia***] [***e contenziosa***] di [***lavoratori/ persone fisiche/ società che operano nel settore [_]*** e quindi in un settore che [***rientra/ non rientra***] in un'area qualificata come sensibile dagli schemi di anomalia pubblicati dall'UIF sino ad oggi;

(v) nel corso del precedente anno si sono verificati [***solo limitati***] [***vari***] casi di clienti che provenivano [***da aree geografiche potenzialmente sensibili***] [***che operavano in settori diversi da quelli in cui lo studio è abitualmente attivo***] [***che presentavano un profilo di rischio sensibile]***, vale a dire:

[_]

Nei casi sopra indicati abbiamo attivato – come meglio infra chiarito, un presidio rafforzato ed un supplemento di indagine sulla titolarità effettiva, mediante i protocolli usualmente adottati in tal caso.

Risultanze dell'analisi svolta

Il risultato valutativo complessivo di sintesi è qui di seguito riportato:

[***Lo Studio ha con assoluta e nettissima prevalenza una clientela a basso rischio di riciclaggio sia per tipologia di attività richiesta, sia per origine geografica dei clienti.***]

[***Lo Studio presenta alcune aree di attività che, in linea teorica, presentano specifici rischi di riciclaggio, consistenti in [_] rispetto ai quali i soci sono soliti porre in essere le seguenti attività di adeguata verifica al fine di identificare la natura e lo scopo della singola operazione e compiere una valutazione volta alla decisione di effettuare la segnalazione all'UIF***]

Questa valutazione effettuata in buona fede è il punto di partenza per evidenziare i presidi che sono stati implementati con riferimento al rischio.

In sostanza, in coerenza con il dato di cui sopra e con l'approccio basato sul rischio si è deciso internamente in Studio [***di alzare il livello di attenzione e rafforzare i presidi solo allorquando i clienti provengano da [_]***] [***tenere un adeguato livello di attenzione in caso di richiesta di assistenza nelle materie [_] ovvero provenienti da nuovi clienti situati in aree geografiche a rischio ovvero [adattare al caso di specie]***].

<u>Procedure e Presidi Antiriciclaggio adottate dallo Studio</u>

Fermo quanto sopra, lo Studio ha adottato - sin dall'inizio recepimento delle Direttive antiriciclaggio - procedure e presidi che si ritengono essere perfettamente rispondenti al dettato normativo e – soprattutto - coerenti con la valutazione del rischio di cui al punto 1.

Si elencano qui di seguito le procedure e presidi:

(i) [***lo Studio non si interpone ai clienti: mai, in nessun caso, lo Studio opera "per conto del cliente" nell'acquisto di beni e servizi, con l'obbligo poi di retrocessione al Cliente***].

(ii) [***lo Studio non opera in nome e per conto del Cliente quale procuratore di quest'ultimo con spendita del nome. Se il Cliente deve perfezionare un'operazione di vendita di beni immobili o di attività economiche, interverrà lui direttamente all'atto, e non per nostro tramite***];

(iii) [***lo Studio non gestisce somme, danari, azioni o titoli di Clienti***]

[

(iv) [***la maggior parte dell'attività dello Studio riguarda i profili contenziosi relativi a persone fisiche] [nei rari casi in cui lo Studio ha svolto attività stragiudiziale, quale consulenza in materia contrattualistica, essa ha riguardato la negoziazione di accordi transattivi***]

(v) [***lo Studio presta consulenza da diversi anni a favore di pochi clienti di rilevanti dimensioni, i quali sono società quotate che rispettano in modo pedissequo, la normativa in materia di comunicazioni al pubblico e di compliance rispetto agli obblighi informativi previsti dalle autorità di vigilanza e controllo***]

(vi)

Ferme le premesse di cui sopra, continuiamo a indicare i nostri presidi e procedure:

1. Ogni componente della segreteria partecipa, almeno una volta all'anno, ai corsi di formazione in materia antiriciclaggio organizzati dall'Ordine degli Avvocati;

2. In aggiunta a quanto sopra, le segretarie e i collaboratori almeno una volta ogni [4] mesi si incontrano con i soci per discutere le novità in materia antiriciclaggio e per segnalare e discutere con tutti i casi affrontati dallo Studio che presentino peculiarità degne di rilievo; in assenza si effettua comunque un resoconto confrontando l'attività svolta con quella del quadrimestre precedente ai fini della materia antiriciclaggio;

3. Prima di aprire una nuova pratica, nel fascicolo [cartaceo/ elettronico] sono inseriti i dati previsti dagli obblighi di registrazione e adeguata verifica (o, a seconda dei casi, verifica semplificata o rafforzata) prima o contestualmente alla firma della lettera di incarico;

4. In caso di qualsivoglia dubbio, ciascuna segretaria o collaboratore o socio è tenuto a confrontarsi con [_], socio di riferimento in materia antiriciclaggio

5. Con riferimento al controllo costante si è pertanto valutato che una verifica triennale ai sensi del Decreto Antiriciclaggio appare assolutamente congrua;

6. Con riferimento all'art. 48 in materia di Whistle Blowing si è data informazione in Studio della materia [*e si è adottata la decisione - date le dimensioni dello Studio - di semplicemente far riferimento al responsabile antiriciclaggio per ogni segnalazione interna; quest'ultimo garantirà la assoluta riservatezza della segnalazione][è stata prevista una casella email al quale hanno accesso solo 2 soci, precisamente [_], è stata predisposta una casella fisica, all'interno del vano []] del corridoio principale*].

.

[data, luogo]

Firma soci dello Studio

Appendice 3

Casistica di fattispecie ad "alto" rischio

Sono di seguito riportate alcune situazioni "reali" in cui è certamente da escludersi l'esistenza di un basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo e nelle quali, pertanto, non solo l'Avvocato **non** può essere tenuto ad adempiere i soli obblighi di adeguata verifica semplificata della clientela ma anzi è chiamato a mantenere un comportamento ancor più consapevole, attento e vigile.

1. L'importanza di una verifica indipendente dei clienti: "conoscere veramente i propri clienti" [15]

Un Avvocato aveva accettato di rappresentare la società A, che era la capogruppo di diverse società controllate, riguardo ad una vendita di tali controllate. A era di proprietà di un individuo, Mr. X.

Nel corso della consulenza prestata ad A, l'Avvocato aveva letto un articolo di giornale che rivelava l'esistenza di un contenzioso, in un altro paese, contro alcune delle controllate di A. Nel cercare documenti processuali accessibili al pubblico, l'Avvocato aveva scoperto che un tribunale, nominato curatore fallimentare di un'altra società (la società B), che fino a poco prima era stata di proprietà di Mr. X, aveva avanzato richieste ad alcune delle controllate di A per la restituzione di certi beni. Nella richiesta si diceva che nel periodo precedente l'insolvenza di B, i beni erano stati trasferiti alle controllate di A con lo scopo di rendere i beni inaccessibili ai creditori di B. Successivamente era trapelato che anche Mr. X era stato oggetto di richieste in quanto aveva diretto il trasferimento dei beni.

L'Avvocato aveva fatto delle domande alla società A a proposito del contenzioso. La società A aveva risposto che: (i) le sue controllate se ne stavano occupando, inondando quindi l'Avvocato di documentazione attestante che era in atto una buona difesa; e (ii) essa stessa non era coinvolta in alcun processo. L'Avvocato aveva deciso di continuare a condizione che venissero fatte delle dichiarazioni riguardo al contenzioso nella lettera informativa. La società A aveva fatto molta

[15] *Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro*, (p.44) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

pressione sull'Avvocato per mantenere l'informativa al minimo, facendo riferimento alla documentazione fornita dalla difesa, e adducendo la natura urgente dell'affare proposto.
Successivamente si era scoperto che i documenti della difesa forniti all'Avvocato erano stati falsificati e che le controllate di A avevano ricevuto beni trasferiti impropriamente. Era risultato che l'intero piano era stato posto in essere da Mr. X per evitare di perdere denaro come conseguenza della precedente cattiva gestione di B.

Anomalia:
Fallimento di un'altra società avente lo stesso titolare; richieste fatte riguardo al trasferimento di beni ad una società controllata; nessun riferimento iniziale alla questione da parte del cliente, seguito da una eccessiva disponibilità a fornire molta documentazione; urgenza nel concludere l'affare.

2. Persone politicamente esposte[16]

Uno degli Avvocati con maggiore anzianità (senior lawyer) di uno studio legale era stato contattato per rappresentare una persona nell'acquisto di una squadra di calcio. Il cliente era una persona con patrimoni ingenti, che aveva fatto fortuna nell'industria mineraria in un mercato emergente. Egli era quindi entrato in politica prima di decidere di perseguire degli obiettivi di carattere commerciale. Era stata condotta una adeguata verifica della persona, inclusa la ricerca in un database, che aveva portato al risultato che l'individuo era una persona politicamente esposta. Di conseguenza, era stato sollevato il problema dell'origine dei fondi. A specifica richiesta, la persona aveva risposto che l'acquisto doveva essere finanziato attraverso i proventi della vendita di una delle sue attività minerarie.
Lo studio legale aveva accettato l'incarico. Nel corso della consulenza riguardo l'investimento proposto, un Avvocato con minore esperienza (junior lawyer) aveva segnalato al senior lawyer un recente articolo di giornale. Nell'articolo il cliente veniva accusato di concussione nell'ottenimento delle concessioni minerarie su cui si basava la sua fortuna. Inoltre, nel corso della sua carriera politica, il cliente era stato coinvolto in uno scandalo relativo a delle spese, anche se una inchiesta parlamentare lo aveva dichiarato innocente rispetto a tali accuse.
Il senior lawyer aveva sollevato il problema con il cliente, il quale aveva spiegato che le accuse avevano delle motivazioni politiche ed erano state inventate da un avversario politico per screditarlo. L'Avvocato era consapevole del fatto che questo tipo di cose accadevano nei mercati emergenti, ma si mise in contatto con il suo responsabile per le questioni relative al riciclaggio di denaro. Su consiglio di questi, lo studio legale non aveva continuato a rappresentare il cliente. Un paio di anni dopo, un tribunale straniero condannò il cliente per corruzione e concussione sia in relazione ai diritti minerari che alle indagini sulle spese (che, come poi venne fuori, erano state condotte da un suo stretto collaboratore) e tentò di congelare il suo patrimonio. Emerse anche che esistevano molti articoli di giornale nei quali si sosteneva che l'inchiesta parlamentare non era stata corretta a causa delle connessioni tra il cliente e la persona che la dirigeva.

Anomalia:
Le attività di estrazione di minerali e di altre risorse naturali nei mercati emergenti sono spesso ad alto rischio e associate alla corruzione. È riconosciuto che le persone politicamente esposte necessitano di una verifica più attenta e meticolosa.

[16] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.44) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

3. Clienti rischiosi[17]

Un nuovo cliente, A, si presenta presso lo studio legale B di persona, senza appuntamento, e chiede una consulenza legale per la creazione di una attività commerciale nel paese dello studio legale B. La persona viene dal paese X (un paese africano) ed ha una società costituita lì. A dichiara di aver ottenuto un finanziamento dalla società C, ubicata nel paese Y (un paese del Medio Oriente) e che il finanziamento di 1 milione di Euro sarà trasferito dal conto di una banca svizzera. Il cliente A dice di aver perso il proprio passaporto e che sta facendo richiesta per ottenerne uno nuovo. Nel frattempo, esibisce una fotocopia di un qualche documento temporaneo e accetta di inviare copie del nuovo passaporto appena sarà rilasciato. Esibisce anche l'accordo di investimento con la società C: tale accordo appare troppo elementare per essere stato redatto da un Avvocato.
L'Avvocato tenta una ricerca in internet sul conto di A e sulla sua società, ma non c'è alcuna informazione disponibile.

Anomalia:
Sia il cliente che l'investitore sono ubicati in paesi a più alto rischio; il finanziamento proviene da un conto bancario svizzero; il cliente non ha documenti identificativi regolari; non esistono informazioni disponibili sul cliente e il suo business; la presunta documentazione giuridica è troppo semplicistica per la transazione in questione; la connessione del cliente con il paese non è chiara.

4. Transazioni implicanti reati inaspettati[18]

Gli Avvocati dovrebbero essere consapevoli del fatto che possono configurarsi reati, relativi ad alcune branche del diritto, che ordinariamente non ci si aspetterebbe. In un primo momento, la condotta criminale potenziale può non essere facilmente riconoscibile per il consulente. Gli Avvocati dovrebbero stare in guardia rispetto a tale possibilità quando offrono consulenza sulle transazioni.
Mr. A, un individuo con patrimoni ingenti che ha recentemente cominciato ad investire in proprietà immobiliari, prende un appuntamento con l'Avvocato B per discutere di una controversia riguardante una delle sue proprietà. Si tratta di un immobile residenziale suddiviso in appartamenti dati in locazione a vari affittuari. Mr. A aveva acquistato il 50% dei diritti di usufrutto da una società di proprietà del trust D (creato da Mr. A a beneficio dei membri della sua famiglia). L'accordo di acquisto aveva il solo scopo di trasferire i diritti di usufrutto a Mr. A, ma è stato redatto in modo scorretto, in modo tale da avere come effetto anche il trasferimento dei diritti di proprietà. Mr. A ha acquistato i diritti di proprietà ad un prezzo leggermente inferiore rispetto a quello di mercato.
Uno degli affittuari ha poi lamentato che il trasferimento della proprietà a Mr. A ha violato i suoi diritti secondo la Legislazione X. La Legislazione X stabilisce che il proprietario deve avvertire il proprio affittuario nel caso intenda vendere la proprietà, e dare all'affittuario il diritto di prelazione: la violazione della Legislazione X costituisce un potenziale reato.

[17] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p. 45) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.
[18] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.45) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

Oltre a fornire consulenza a Mr. A sulla controversia, l'Avvocato B avverte anche Mr. A che potrebbe aver potenzialmente commesso un reato di riciclaggio di denaro. Sebbene il reato (se configurato) sarebbe stato commesso dal venditore, Mr. A potrebbe aver ricevuto da esso un "beneficio".

Anomalia:
Una transazione che coinvolge un regime regolamentare tecnico che prevede un inatteso reato potenziale; le parti ricevono un qualche beneficio dalla transazione.

5. Investimenti immobiliari[19]

I criminali potrebbero essere consapevoli del fatto che gli Avvocati non possono gestire direttamente grandi somme di denaro. Ciononostante, essi cercheranno comunque di usare l'acquisto di beni immobili come mezzo per impiegare contanti derivanti da un'attività illecita. Questo è considerato parte del processo di stratificazione del riciclaggio, per cui l'acquisto di un immobile viene finanziato completamente o in modo prevalente attraverso mezzi privati piuttosto che attraverso un mutuo o un prestito.
Un cliente aveva depositato presso i propri Avvocati l'intero prezzo di acquisto, in contanti, quando era appena cominciato il rapporto con lo studio legale, e molto prima che si arrivasse ad un accordo definitivo sul prezzo di acquisto dell'immobile. L'adeguata verifica della clientela condotta sul cliente aveva rivelato che la somma depositata era molto consistente in rapporto al suo reddito. L'acquisto dell'immobile si era poi perfezionato per una somma inferiore a quella depositata e i fondi rimanenti erano stati restituiti ad una parte terza indicata dal cliente. In seguito era emerso che i fondi depositati erano i proventi di una attività criminale.

Anomalia:
Modalità di esecuzione insolita: i fondi per l'acquisto vengono depositati in una fase insolitamente precoce della transazione e prima che il prezzo di acquisto venga stabilito tra le parti. La somma depositata è consistente rispetto alle modeste entrate del cliente. Vengono depositati fondi in eccesso. I fondi rimanenti vengono trasferiti ad una parte terza, non al cliente.

6. Transazioni abortite e trasferimento di fondi senza operazioni giuridiche sottostanti[20]

Uno studio legale era stato contattato da una nuova cliente affinché la assistesse in un certo numero di acquisti. La cliente era seguita da un Avvocato con poca esperienza presso lo studio legale il quale, su richiesta della cliente, aveva fornito i dettagli del conto dello studio legale prima di completare l'adeguata verifica della clientela o di ricevere dalla cliente una lettera di incarico. La cliente non aveva dato ulteriori istruzioni dopo il deposito dei fondi. Successivamente, la cliente aveva spiegato che non intendeva più acquistare i beni in questione e aveva chiesto che il denaro depositato fosse versato ad una parte terza, piuttosto che essere restituito sul suo conto personale.

[19] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.46) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.
[20] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.46) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

Anomalia:
Una volta che i fondi vengono versati sul conto-cliente, la transazione è abortita. Il cliente richiede che i fondi depositati vengano inviati ad una parte terza piuttosto che essere restituiti. Il cliente evita il contatto personale senza una buona ragione.

7. Vendite consecutive (back-to-back sales)[21]

Vendite consecutive di immobili in tempi brevi, sia con che senza mutuo, permettono ai criminali di gonfiare il valore di un immobile, giustificando in tal modo l'apporto di ulteriori fondi illeciti nella catena di acquisto e rendendo possibile il trasferimento del valore ad altre parti di un'organizzazione criminale o il re-investimento all'interno dell'organizzazione stessa.
Mr. A, un Avvocato, era stato contattato da una persona per rappresentarlo nell'acquisto di un certo numero di proprietà immobiliari. Il cliente aveva affermato di finanziare gli acquisti con i proventi di precedenti vendite immobiliari e aveva presentato un assegno bancario per pagare il prezzo di acquisto. Poco dopo, il cliente aveva chiesto a Mr. B, anche lui un Avvocato, che non aveva però connessioni con Mr. A e non era a conoscenza delle richieste fatte in precedenza dal cliente a Mr. A, di rivendere l'immobile ad un prezzo maggiorato. Era trapelato che gli immobili venivano acquistati da e poi rivenduti a persone che il cliente conosceva, in modo tale da ripulire i proventi di attività illecite.

Anomalia:
Transazioni immobiliari consecutive, non sincronizzate con le normali dinamiche di mercato, il cui valore presunto aumenta rapidamente ad ogni transazione (nonostante il breve lasso di tempo intercorrente tra l'una e l'altra). Il cliente cambia consulente legale diverse volte in un breve lasso di tempo senza ragione apparente.

8. Non clienti che trasferiscono fondi sui conti-cliente[22]

Gli Avvocati che agiscono per conto di chi vende degli immobili non sono tenuti ad una adeguata verifica della clientela rispetto agli acquirenti in quanto questa viene effettuata dagli Avvocati che agiscono per conto di questi ultimi. Ciononostante, se i proventi vengono trasferiti direttamente sui conti-cliente dello studio legale senza previa autorizzazione, i fondi potrebbero venire in tal modo "puliti" e potrebbe configurarsi il rischio per lo studio legale di commettere un reato di riciclaggio di denaro.
Lo studio legale A agisce per conto del venditore di un immobile. L'acquirente risiede nel paese X, che è un mercato emergente. L'acquirente trasferisce il prezzo di acquisto sul conto-cliente dello studio legale A, piuttosto che sul conto bancario del venditore, senza informare prima lo studio legale A. Il prezzo di acquisto viene pagato interamente in contanti e non viene richiesto alcun finanziamento bancario.

[21] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.47) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

[22] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.47) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

Il senior lawyer che segue la transazione sottopone la questione al responsabile dello studio legale in materia di riciclaggio di denaro. Lo studio legale A decide di segnalare la transazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e di tenere temporaneamente bloccati i fondi. Non può restituire i fondi all'acquirente perché ciò "pulirebbe" i fondi. Lo studio legale A deve anche valutare se informare il proprio cliente della situazione in quanto potrebbe configurarsi un "avvertimento" e un pregiudizio alle indagini. Lo studio legale A potrebbe anche dover valutare come interrompere la transazione senza "avvertire" l'acquirente.

Anomalia:
Il prezzo di acquisto viene pagato interamente in contanti e trasferito sul conto-cliente dello studio legale piuttosto che sul conto bancario del venditore; l'acquirente risiede in un paese ad alto rischio; l'acquirente non ha chiesto una previa autorizzazione per il trasferimento.

9. Creazione di un trust per mascherare i proventi di un crimine[23]

Nel paese A, una signora anziana, cittadina del paese B, munita di idoneo visto, chiede la consulenza di un Avvocato esperto in trust. Ha trovato il nome dell'Avvocato attraverso una ricerca su internet. La signora chiede all'Avvocato di predisporre un trust per gestire una sua eredità nel paese B; il trust verrà finanziato attraverso un bonifico bancario dal paese B sul conto-cliente dello studio legale nel paese A. Il paese B è un paese che registra un punteggio basso nell' indice di percezione della corruzione di Transparency International, ed è soggetto a vari programmi sanzionatori. Lei sarà l'amministratore fiduciario (trustee) e i suoi figli, residenti nel paese A, saranno i beneficiari. La signora chiede un memorandum sugli obblighi fiscali e di notificazione. Vuole anche essere presentata ad un dottore commercialista e ad un bancario nel paese A.
Il tipo di trust richiesto dal cliente presenta una struttura normale, familiare alla maggior parte degli Avvocati esperti di trust. Lo scopo del cliente sembra essere quello di gestire un patrimonio a beneficio dei propri figli. Mentre le conseguenze fiscali potrebbero essere complesse, il piano stesso è relativamente tipico.
L'Avvocato accetta di rappresentare il cliente.

Anomalia:
Il cliente non è ben noto all'Avvocato e il modo in cui lo ha contattato non è rassicurante. Il cliente viene dal paese B, un luogo nel quale esiste un rischio geografico. I fondi sono stati trasferiti da un paese diverso rispetto a quello in cui opera l'Avvocato (il paese A) sul conto fondi-trust dell'Avvocato. L'Avvocato può fidarsi del fatto che una adeguata verifica della clientela sia stata condotta dalla banca pagante?

10. Amministrazione di un trust che potrebbe contenere beni immobili derivanti da attività criminali[24]

[23] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.48) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.
[24] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.48) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

Un cliente entra nell'ufficio di un Avvocato esperto in trust al fine di ingaggiarlo per estinguere un trust - posto in essere da sua madre, ora deceduta - di cui il cliente è il solo beneficiario. Quando gli viene chiesto di chiarire l'origine dei fondi del trust della madre, il cliente è evasivo. Su pressione dell'Avvocato, il cliente lo informa di sospettare che la maggior parte degli immobili oggetto del trust siano il prodotto di una truffa pluridecennale perpetrata dalla madre, secondo un preciso schema, nei confronti dell'attività commerciale e del patrimonio personale del suo allora datore di lavoro, conseguenza della stretta relazione personale tra la madre stessa e il datore di lavoro. Il cliente chiede all'Avvocato un consiglio circa la disposizione dei beni nel trust e circa i suoi obblighi giuridici nei confronti dell'allora datore di lavoro.

Anomalia:
Il cliente non è ben noto all'Avvocato. I fondi del trust potrebbero derivare da attività criminali.

11. L'entità dei fondi versati è sproporzionata o inspiegabile[25]

Nel caso vi sia stato un significativo aumento di capitale a favore di una impresa costituita recentemente, versamenti successivi siano stati effettuati a favore di una stessa impresa in un periodo breve di tempo o siano stati effettuati versamenti importanti in rapporto all'attività commerciale, alla dimensione o al valore di mercato dell'impresa, un Avvocato dovrebbe verificare le ragioni sottostanti tali aumenti.
Un Avvocato rappresenta una società proveniente da un paese emergente che sta tentando un'Offerta Pubblica Iniziale (OPI). In conseguenza di problemi di redditività finanziaria della società e della possibilità di una controversia complicata sulla proprietà della società stessa, questa ha difficoltà a condurre in porto l'OPI. All'ultimo momento, si presenta uno sconosciuto e facoltoso investitore. In realtà, sono stati conclusi in precedenza accordi tra i rappresentanti della società e l'investitore per promuovere l'investimento e stabilire che il denaro offerto dal facoltoso investitore sarebbe stato in realtà il denaro della società. L'investitore ha ricevuto il denaro più un incentivo per la collaborazione.

Anomalia:
Accordi finanziari non chiariti. Coinvolgimento di un paese ad alto rischio. Comparsa improvvisa di un investitore volenteroso quando in precedenza non vi era interesse alcuno.

12. Mancata considerazione di chi controlla il cliente[26]

[25] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.49) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.
[26] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.50) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

La società a responsabilità limitata ABC ha "superato" la procedura di adeguata verifica della clientela di uno studio legale e ha fornito la conferma/documentazione attestante chi in sostanza ne è il titolare. Nel corso della transazione, il partner principale diviene meno coinvolto e comincia a passare flussi di lavoro al suo principale collaboratore (in quanto ciò costituirebbe una valida esperienza per questa persona, che sta cercando di diventare partner). Una persona non identificata in precedenza comincia a partecipare alle riunioni e sembra guidare molte delle discussioni/decisioni per conto del cliente.
Il cliente è infatti in pratica controllato dal padre di questa persona che risulta essere soggetto ad un mandato di arresto in un altro paese. Lo scopo dell'affare era di mettere i beni fuori della portata dell'applicazione della legge.

Anomalia:
La persona che risulta titolare, stando alla documentazione, possiede quote per conto di un altro o riceve istruzioni da un'altra persona. Altri campanelli di allarme correlati potrebbero includere il fatto che il cliente richieda che una persona senza alcun collegamento apparente riceva copia di tutte le mail o partecipi alle riunioni, senza che tale coinvolgimento venga spiegato.

13. Incarichi dall'estero[27]

L'Avvocato A è un esperto di diritto del lavoro e ha seguito il cliente B in alcune questioni riguardanti tale materia. Dopo alcuni mesi, il cliente B contatta l'Avvocato A, chiedendogli di rappresentare un suo amico, C, nell'acquisto di alcuni immobili di grande valore.
L'amico C vive in un altro paese, che è un mercato emergente, e non ha intenzione di viaggiare per prendere visione delle proprietà che intende acquistare. L'amico C vorrebbe che l'acquisto fosse concluso il prima possibile e assicura all'Avvocato A che la tempistica non sarà rallentata da problemi di finanziamento in quanto non sarà richiesto alcun prestito bancario. Promette anche all'Avvocato A di pagargli un extra nel caso in cui l'acquisto venga completato entro una certa data.
La società a responsabilità limitata ABC ha "superato" la procedura di adeguata verifica della clientela di uno studio legale e ha fornito la conferma/documentazione attestante chi in sostanza ne è il titolare. Nel corso della transazione, il partner principale diviene meno coinvolto e comincia a passare flussi di lavoro al suo principale collaboratore (in quanto ciò costituirebbe una valida esperienza per questa persona, che sta cercando di diventare partner). Una persona non identificata in precedenza comincia a partecipare alle riunioni e sembra guidare molte delle discussioni/decisioni per conto del cliente.
Il cliente è infatti in pratica controllato dal padre di questa persona che risulta essere soggetto ad un mandato di arresto in un altro paese. Lo scopo dell'affare era di mettere i beni fuori della portata dell'applicazione della legge.

Anomalia:
Viene chiesto all'Avvocato di prestare consulenza in una branca del diritto in cui manca di competenza; il cliente non visita le proprietà nonostante il grande valore della transazione, il cliente paga grandi somme in contanti; il cliente promette di pagare un extra nel caso in cui la transazione si concluda rapidamente; il cliente trasferirà i fondi da un paese nel quale ci sono difficoltà nell'accertamento del rispetto delle norme antiriciclaggio.

[27] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.50) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

14. Applicare una adeguata verifica scrupolosa[28]
Un vecchio cliente stava acquistando un'impresa di costruzioni mediorientale. Nell'applicare la dovuta diligenza, un certo numero di contratti e pagamenti erano stati segnalati in relazione a servizi forniti da società consulenti. Era stato molto difficile stabilire l'identità dei singoli consulenti o l'esatta natura dei servizi forniti al di là di descrizioni generiche. *Fermarsi alle descrizioni generiche poteva rendere la transazione più celere ma gli Avvocati coinvolti avevano suggerito al loro cliente che il venditore doveva fornire risposte più puntuali riguardo ai contratti e alle parcelle dei consulenti pagate sulla base di tali contratti. Ad una indagine più approfondita sulle società consulenti, era divenuto chiaro che alcune di esse erano legate a persone note per far parte dell'organizzazione governativa responsabile di licenze e permessi e che le parcelle dei consulenti erano in realtà tangenti. Di conseguenza, gli Avvocati avevano informato il loro cliente che i contratti ottenuti dall'impresa che stava acquistando potevano rappresentare i proventi di un crimine (corruzione).* *La società a responsabilità limitata ABC ha "superato" la procedura di adeguata verifica della clientela di uno studio legale e ha fornito la conferma/documentazione attestante chi in sostanza ne è il titolare. Nel corso della transazione, il partner principale diviene meno coinvolto e comincia a passare flussi di lavoro al suo principale collaboratore (in quanto ciò costituirebbe una valida esperienza per questa persona, che sta cercando di diventare partner). Una persona non identificata in precedenza comincia a partecipare alle riunioni e sembra guidare molte delle discussioni/decisioni per conto del cliente.* *Il cliente è infatti in pratica controllato dal padre di questa persona che risulta essere soggetto ad un mandato di arresto in un altro paese. Lo scopo dell'affare era di mettere i beni fuori della portata dell'applicazione della legge.*
Anomalia: Coinvolgimento di un paese a più alto rischio. Difficoltà nell'ottenere informazioni soddisfacenti riguardo ai servizi forniti dalla società che si intende acquistare.

[28] Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.51) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014.

Appendice 4

Riferimenti normativi

✓ **Normativa Nazionale**

1. **Normativa nazionale primaria**
   - Decreto Legislativo n. 231/2007;
   - Chiarimenti del Ministro dell'economia e delle finanze in merito al decreto legislativo n. 231/2007;
   - Decreto di recepimento della Quarta Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849).
2. **Disposizioni attuative**
   - Provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate del 23 dicembre 2013;
   - Provvedimento UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette del 4 maggio 2011;
   - Decreto MEF del 10 aprile 2015;

- Consiglio Nazionale del Notariato - Linee Guida in materia di adeguata verifica del 4 aprile 2014;
- Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis, del d. lgs. n. 231 del 2007;
- Provvedimento relativo alle informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-bis, del d.lgs. n. 231 del 2007
- Circolare MEF del 30 luglio 2013 relativa all'art. 23 del d.lgs. n. 231/2007;
- Decreto MEF del 1° febbraio 2013;
- Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette – PROFESSIONISTI;
- Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 - Operatori non finanziari - Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette – OPERATORI NON FINANZIARI;
- Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 141 - Obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio per professionisti;
- Decreto MEF 3 febbraio 2006, n. 143 - Obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio per operatori non finanziari;
- Provvedimenti della Banca d'Italia in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- Delibera 28/2018 del 23 gennaio 2018 della Banca di Italia avente ad oggetto procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte
- Circolare MEF del 6 luglio 2017 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio).
- Istruzioni della Banca di Italia sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni

3. Indicatori di anomalia

- Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione;
- Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013, indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012, modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;
- Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010, determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili;
- Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari;

- Provvedimento del 27 maggio 2009, indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

4. Modelli e schemi di comportamenti anomali

- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2017 (Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale)
- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016, operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare;
- Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014, schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento;
- Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013, schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust;
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013, Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;
- Comunicazione UIF del 23 aprile 2012, schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni;
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012, schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura;
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011, schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing;
- Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010, schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici;
- Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010, schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria;
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010, schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 – Frodi informatiche;
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009, schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati;
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009, schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura.

✓ **Normativa Comunitaria**

1. Direttive

- Direttiva n. 1991/308/CEE del 10 giugno 1991;
- Direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001;
- Direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005;
- Direttiva n. 2006/70/CE del 1 agosto 2006;
- Direttiva n. 2015/849 UE del 20 maggio 2015.
- Direttiva n. 2018/843 del 30 maggio 2018 (cd. V direttiva antiriciclaggio)

2. **Decisioni**
   - Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 n. 2000/642/GAI;
3. **Regolamenti**
   - Regolamento n. 1889/2005/CE;
   - Regolamento n. 1781/2006/CE.

✓ **Testi Normativi Internazionali**

- GAFI- Special Recommendations on Terrorism Financing del 22 ottobre 2004.
- GAFI - International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation del febbraio 2012;
- GAFI – Guidance for a risk-based approach, Legal Professionals, giugno 2019
- Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo;
- Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite del 2000 sulla corruzione;
- Convenzione di New York del 1999 per la soppressione del finanziamento al terrorismo;
- Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio, l'identificazione, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

✓ **Siti internet di interesse**

- https://uif.bancaditalia.it/
- www.fatf-gafi.org/recommendations
- http://www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/mltf-vulnerabilities-legal-professionals.html
- http://www.americanbar.org
- http://www.anti-moneylaundering.org/
- http://www.ccbe.edu
- http://www.lawsociety.org.uk/advice/anti-money-laundering/
- http://www.imf.org/external/index.htm
- http://www.anti-moneylaundering.org/northamerica/United_States_of_America.aspx
- http://www.consiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio
- http://www.notariato.it/it/i-controlli-antiriciclaggio
- http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/
- http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Antiriclaggio.aspx
- www.oecd.org/dataoecd/61/17/43841099.pdf
- http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html?ref=menuside
- https://www.anti-moneylaundering.org/
- http://www.aba.com/Issues/Index/Pages/Issues_AntiMoney.aspx
- http://www.ccbe.eu/news/ccbe-info/

✓ **Linee guida IBA, ABA e CCBE**

- http://www.vedaformazione.it/wpcontent/uploads/2014/11/IBA_Lawyers_Guide_AML_October_2014.pdf